



CITTA' DI TUSA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
AREA VIGILANZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 63 DEL 25/08/2026

OGGETTO: PROROGA VALIDITA' AREA PEDONALE URBANA TEMPORANEA VIA MEDICI
FRAZIONE CASTEL DI TUSA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Dirigenziale n. 39 del 09/07/2026, con la quale veniva istituita l'Area Pedonale Urbana temporanea in Via Medici fraz. Castel di Tusa, nel tratto compreso tra i civici 53 e 73, per il periodo dal 13 luglio al 23 agosto 2026;

RILEVATO che nella frazione di Castel di Tusa si registra tuttora una eccezionale presenza di turisti e visitatori, tale da creare un intenso movimento pedonale nelle aree del centro storico costiero;

PRESO ATTO delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale di prorogare fino al 30 agosto 2026 la validità dell'Ord. Dir. n. 39 del 09/07/2026;

RITENUTO necessario tutelare l'incolumità pubblica, prevenendo situazioni di potenziale pericolo derivanti dalla coesistenza del traffico veicolare e pedonale;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 30 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

La proroga della validità dell'AREA PEDONALE URBANA TEMPORANEA in Via MEDICI Frazione Castel di Tusa, con interdizione della circolazione e della sosta a tutte le categorie di veicoli, nel tratto che va dal civico 53 al civico 73, fino al 30 agosto 2026, dalle ore 19:00 alle ore 02:00;

In deroga alla presente ordinanza, **è consentito il transito** alle seguenti categorie di veicoli:

- a. veicoli in servizio di emergenza e di soccorso;
- b. veicoli in servizio alle Forze di Polizia;

- c. veicoli dei titolari di esercizi pubblici, per motivate esigenze di carico e scarico;
- d. veicoli dei residenti e/o domiciliati autorizzati per accedere alle rimesse e per carico e scarico;
- e. veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria per carico e scarico;

I VEICOLI AUTORIZZATI AL TRANSITO NELLE PREDETTE AREE, IN DEROGA ALLA PRESENTE ORDINANZA, DOVRANNO PROCEDERE A “PASSO D’UOMO”, IN MODO DA NON COSTITUIRE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, CON L’OBBLIGO DI DARE PRECEDENZA AI PEDONI.

Gli aventi diritto alle deroghe dovranno tenere esposto sulla parte anteriore dei veicoli, in modo ben visibile apposito pass, che sarà rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, dietro richiesta da effettuarsi su adeguata modulistica, disponibile in Ufficio, da lunedì a sabato dalle 09:00 alle 13:00.

Chi non espone detto pass è passibile di sanzione.

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell’esecuzione e della verifica dell’osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

- Che venga abrogata ogni altra norma in contrasto con quelle previste nella presente Ordinanza;
- Che la presente ordinanza venga pubblicata all’ALBO PRETORIO on-line;
- Che l’UFFICIO TECNICO COMUNALE provveda a far apporre la segnaletica necessaria;
- Che venga trasmessa a:
SINDACO;
CARABINIERI;
FORESTALE;
UFFICIO TECNICO;

AVVERTE

A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle norme del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Avverso il presente provvedimento è consentito, a chi ne abbia interesse, di presentare ricorso, alternativamente, dalla data di pubblicazione del presente atto:

- al TAR Sicilia, entro 60 giorni;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

TUSA, 25/08/2026

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Isp. Capo Paolo Rosario Prinzi
(Firmato Digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tusa. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PAOLO ROSARIO PRINZI in data 25/08/2026